



# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

*Città d'Arte*

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO

*Controlli Interni Integrati*

*Prevenzione della Corruzione*

Prot. n. 9013

Priverno 13 Luglio 2015

**Ai Responsabili di Dipartimento**

- Dott.ssa Antonina Rodà
- Arch. Claudia Romagna
- Ing. Domenico D'Achille
- Ten. Gaetano Vellucci (f.f.)
- Sig. Giovanni Cacciotti
- Dott.ssa Carla Carletti

e, p.c.

**Al Commissario Straordinario**

Dott. Andrea Polichetti

**Al Sub Commissario**

Dott. Maurizio Alicandro

**Al Nucleo di Valutazione**

Dott. Antonio Zangrillo Gallinaro

**Al Nucleo di Gestione**

Dott. Mauro Frasca

SEDE

**Oggetto: Incarichi di funzioni dirigenziali - Responsabilità e rilievi - *Direttiva***

Con il presente atto si intendono definire i criteri, gestionali e datoriali, concernente il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali all'interno dell'Ente (per dirigente, nel prosieguo, deve intendersi il Responsabile di Dipartimento - Titolare di Posizione Organizzativa).

Si vuole, in particolare, porre particolare attenzione al ruolo del dirigente cui, nel rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo politico e gestionale, spetta ogni competenza, e comunque responsabilità per l'attuazione dei programmi, nonché l'adozione dei conseguenti atti.

Infatti, in attuazione di quanto sopra, l'Amministrazione, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* quale il Commissario Straordinario, ha proceduto al conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del centro di responsabilità di rispettiva competenza, in relazione alle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali del Comune e alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.



In particolare, agli incarichi di cui sopra, il Commissario Straordinario ha provveduto in attuazione dei seguenti criteri:

- natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
- complessità della struttura interessata;
- attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del dirigente interessato, rilevate dal *curriculum vitae*;
- risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo e negli atti di programmazione (direttive di secondo livello) emanati dai vertici amministrativi dell'Ente (Segretario Generale);
- specifiche competenze organizzative acquisite;
- esperienze di direzione eventualmente maturate sia nel settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti l'incarico da conferire, nonché di concrete esperienze professionali svolte.

Nonostante quanto sopra chiarito è dato rilevare che, da parte di alcuni dirigenti dell'Ente, continuano ad adottarsi condotte gestionali che appaiono del tutto inattuative di precise richieste e indirizzi formulati dai vertici politici e amministrativi dell'Ente.

In particolare, da parte di alcuni, sia in via formale che informale, continua a rappresentarsi che non è possibile dare esecuzione a precise richieste di chiarimenti e/o di adozione di provvedimenti in quanto *"non si era, in precedenza, responsabile dell'Ufficio o del Dipartimento dell'Ente"* chiarendo (cioè non chiarendo nulla!) che *«lo scrivente, dall'insediamento ad oggi, non ha svolto alcuna attività amministrativa riguardante i rapporti con gli utilizzatori delle strutture in questione, e non ha, peraltro, agli atti, alcunché riguardante i medesimi rapporti in quanto mai trasmessi dai precedenti Responsabili dell'Ufficio»*

La sostanza delle suddette affermazioni è stato più volte, affermata e sostenuta anche da altri Dirigenti, seppure in via non formale.

#### ***Che dire?***

Appare evidente che ai Funzionari in questione risulta del tutto sconosciuto *"il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlata a quello di buon andamento dell'azione stessa"* (Corte Costituzionale - Sentenza n.103 del 2007).

È forse opportuno evidenziare quali sono le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti dell'Ente Locale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.267/2000.

In via preliminare si deve rilevare che il **dirigente** è una figura giuridica professionale munita di una propria sfera di autonomia decisionale, gestionale ed operativa. Infatti, in capo al dirigente competono numerose funzioni con rilevanza esterna, mediante le quali si realizza la manifestazione all'esterno della volontà dell'ente di pertinenza. Inoltre, tengo a sottolineare che, in questi ultimi anni, le figure dirigenziali stanno assumendo un ruolo sempre più incisivo e centrale per l'ente, tanto che, come si vedrà più avanti, possono essere ricercate anche all'esterno dell'Ente e, pertanto, anche al di fuori della dotazione organica (articolo 110, comma 2, D.Lgs.vo 267/2000).

In questo preciso contesto si inserisce l'articolo 107 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - (Funzioni e responsabilità della dirigenza).

Il primo comma del predetto articolo stabilisce che: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-*



amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Il secondo comma precisa, inoltre, che: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

Più in dettaglio, è il dirigente a rilasciare le autorizzazioni amministrative (es. permesso di costruire) ossia tutti quei provvedimenti con cui la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo oppure ad una potestà pubblica. Il terzo comma dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 include una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa, delle competenze dirigenziali ed è il seguente: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Fatte queste brevi ma significative riflessioni, il Legislatore, con il quarto comma dell'articolo 107 D.Lgs di cui in oggetto, fissa un preciso limite al potere di deroga per le attribuzioni dei Dirigenti che potranno avvenire soltanto attraverso espressioni e specifiche disposizioni legislative. A tal proposito, il testo è il seguente: "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Infine, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo di cui in oggetto, in sintesi, affermano che la figura del dirigente ha un autonomo ruolo decisionale all'interno dell'ente territoriale. Infatti, il dirigente è responsabile nei confronti dell'ente presso cui egli presta la propria attività lavorativa secondo le leggi civili, penali e amministrative, disciplinari che riguardano tutti i pubblici dipendenti.

Più in particolare, la responsabilità del dirigente è collegata anche al conseguimento dei risultati ed al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, all'efficienza della gestione. In sostanza, trattasi di una responsabilità di tipo manageriale che mira, in particolare, alla qualità degli obiettivi raggiunti.



Si deve rilevare che l'articolo 107 D.Lgs 267/2000 contiene un'ampia definizione dei poteri dei dirigenti stabilendo, quindi, che essi sono titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In conclusione, il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali è incentrato su di una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da un lato i compiti di indirizzo che sono attribuiti al potere politico; dall'altra, invece, i poteri gestionali, che divengono propri dei dirigenti.

Per completezza espositiva, resta ancora da analizzare la problematica concernente l'attribuzione delle funzioni dirigenziali all'interno dei Comuni privi del personale avente la qualifica dirigenziale. In tali casi, l'articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 prevede che le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 dello stesso Testo Unico, possano essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, attraverso un provvedimento motivato del Sindaco ed indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. Tuttavia, all'interno dei Comuni privi di posizioni dirigenziali è possibile attivare anche le seguenti alternative:

- stipula di convenzioni con altri enti per svolgere in maniera coordinata le funzioni ed i servizi determinati;
- incarichi a contratti ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 140 D.Lgs 267/2000.

Fatte le premesse di cui sopra, che peraltro dovrebbero essere a conoscenza di tutti i Dirigenti, si chiarisce che proprio per il richiamato principio della continuità giuridica dell'azione amministrativa, ogni Dirigente attualmente responsabile di un Dipartimento risponde **direttamente**, dal punto di vista della gestione amministrativa, e non per la responsabilità di atti e provvedimenti *pro-tempore* assunti eventualmente da altri, del raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza e integrità oltreché della efficace gestione delle risorse umane e strumentali assegnate.

Nessun dirigente, quindi, può dire e affermare: «non posso dire e/o relazionare nulla su questo specifico argomento perché prima non ero io il responsabile dell'Ufficio».

La condotta gestionale di cui sopra è valutabile quale inosservanza delle direttive da parte del dirigente e può comportare, previa contestazione e fermo restando l'eventuale responsabilità disciplinare, oltre quella penale sotto i diversi profili della condotta omissiva, financo la impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

Infatti è preciso dovere del dirigente acquisire tutta la documentazione inerente gli Uffici e Servizi assegnati alla propria competenza ed eventualmente ancora *depositata* (!) presso altri Dipartimenti dell'Ente e non attendere che la stessa, "magicamente", si materializzi nei propri Uffici.

I Sigg.ri Dirigenti dell'Ente vorranno attenersi tempestivamente e scrupolosamente, alle indicazioni operative della presente Direttiva.

Gli Organi di cui in indirizzo, nell'ambito delle rispettive ed autonome competenze ordinamentali, valuteranno le relative condotte gestionali dei Dirigenti ad ogni effetto di legge.



IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Responsabile Anticorruzione)  
Avv. Alessandro IZZI